

Quando entra in vigore l'aggiornamento della competenza professionale?

La formazione permanente entra in vigore il 1 gennaio 2014 e agli iscritti all'albo saranno accreditati 60 crediti formativi professionali (CFP).

Chi è soggetto all'obbligo dell'aggiornamento della competenza professionale?

L'aggiornamento della competenza professionale è rivolta al professionista iscritto all'albo.

Il Regolamento parla di "professionista" così come definito ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b del DPR 07/08/2012 n. 137:

"(omissis) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a)".

L'art. 1, comma 1, lett. a del DPR 07/08/2012 n. 137 definisce «professione regolamentata» come (omissis) l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità (omissis).

Quanti CFP sono obbligato ad acquisire?

Il professionista non deve scendere sotto i 30 CFP per poter esercitare la professione (art. 12 del Regolamento).

Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni. A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è 120.

Che cosa succede se scendo sotto i 30 CFP?

Qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale il Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.

Come posso acquisire i CFP?

L'iscritto è libero di scegliere le attività che intende svolgere tra quelle riconosciute ai sensi degli articoli 4 - 5 - 6 (**apprendimento non formale, informale, formale**) del Regolamento.

Sarà riconosciuta l'attività formativa promossa da tutti gli enti che erogano servizi di formazione?

L'attività formativa riconosciuta sarà erogata dall'Ordine oppure da enti autorizzati dal CNI, previo parere vincolante del Ministero della Giustizia (art. 7 del Regolamento).

Tutta l'attività promossa da Enti non autorizzati dal CNI non sarà riconosciuta.

Posso ottenere dei CFP dallo svolgimento dell'attività professionale?

Sì, l'Allegato A del Regolamento, prevede una serie di attività professionali a cui sarà possibile richiedere il riconoscimento dei CFP.

Mi saranno riconosciuti crediti per l'attività formativa già svolta?

Verranno riconosciuti, per un massimo di 60 CFP, i soli corsi di formazione erogati dall'Ordine nel corso del 2013 che verranno avvalorati dal CNI.

Sono un neo-abilitato e prevedo di iscrivermi all'Ordine. Quali obblighi ho e quanti CFP mi vengono accreditati all'atto dell'iscrizione all'albo?

Il numero di CFP che vengono riconosciuti ad un neo-abilitato varia in relazione alla decorrenza tra l'anno di conseguimento dell'abilitazione e l'anno d'iscrizione all'albo, come sotto riportato:

- in caso di prima iscrizione all'Albo entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 90 CFP
- in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 60 CFP;
- in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 30 CFP.

I crediti conferiti al momento della prima iscrizione comprendono 5 CFP sull'etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione.

Come faccio a sapere quali sono le offerte dell'attività formativa per l'apprendimento non formale?

I singoli iscritti verranno informati sulle offerte formative.

Verrà inoltre istituita presso il CNI una banca dati, consultabile on-line, di tutte le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale previste sul territorio nazionale e del corrispondente riconoscimento in termini di CFP.

Come posso verificare i CFP in mio possesso?

Il CNI istituirà un'Anagrafe Nazionale dei CFP, competente per tutti gli iscritti agli Ordini territoriali.

E' il singolo iscritto che deve comunicare all'anagrafica nazionale i propri CFP?

Sì, ma solo in assenza del soggetto formatore.

Infatti ciascun soggetto formatore, sia esso l'Ordine o ente accreditato dal CNI, al termine delle singole attività formative provvede a inviare telematicamente all'anagrafe stessa l'elenco dei partecipanti e dei CFP conseguiti da questi ultimi.

E' possibile ottenere i CFP per l'aggiornamento informale legato all'attività professionale?

Sì, è possibile acquisire fino a 15 CFP/anno per l'aggiornamento informale legato all'attività professionale dimostrabile, inviando all'Anagrafe Nazionale del CNI, entro il 30 novembre di ogni anno, un'autocertificazione nella quale si attesti l'aggiornamento professionale concernente la propria attività.

L'autocertificazione andrà presentata compilando un apposito modulo che verrà messo a disposizione dallo stesso CNI.

Sono un iscritto all'Ordine ma anche un docente, mi sono riconosciuti i CFP per l'attività di docenza?

Sì, saranno attribuiti i CFP secondo il criterio 1 ora di docenza non ripetitiva = 1 CFP, per un massimo di 15 CFP/anno.

L'attività di docenza, per essere considerata non ripetitiva, deve avere ad oggetto argomenti diversi rispetto a quelli affrontati nel corso del medesimo anno solare.

Per la partecipazione ad un corso mi vengono riconosciuti i CFP indipendentemente dalle ore frequentate?

No, i CFP sono riconosciuti solo per la presenza pari ad almeno il 90 % del tempo di durata complessiva prevista.

Nel caso di eventi formativi organizzati su singole giornate, i CFP sono riconosciuti solo per la presenza all'intero evento formativo.

Ho frequentato un corso e sono stato presente ad almeno il 90% delle lezioni, ma non ho intenzione di sostenere la verifica finale. Mi vengono riconosciuti ugualmente i crediti formativi?

No, per l'ottenimento dei CFP è obbligatorio sostenere la verifica finale con una valutazione positiva non inferiore al 75% della prova.

Anche se si è bocciati non si ottengono crediti.

Sono obbligato ad aggiornarmi anche se sono dipendente pubblico?

Tale obbligo è posto in capo a tutti i professionisti iscritti all'Albo, per tali intendendosi coloro i quali esercitano una professione regolamentata, consentita solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.

Il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale specifica che "per esercitare la professione l'iscritto all'Albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP - crediti formativi professionali (art. 3, comma 3), imponendo al Consiglio dell'Ordine, in caso di violazione di tale obbligo, di deferire l'iscritto al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari (art. 12).